

SCUDERIA FERRARI CLUB FIUGGI



“ASSOCIAZIONE CULTURALE CHALLENGE”

SCUDERIA FERRARI CLUB FIUGGI

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi degli art.36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Italiana denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE CHALLENGE" in seguito più semplicemente denominata anche Associazione.

L'Associazione ha, quale scopo primario, la gestione amministrativa e delle attività di “Scuderia Ferrari Club Fiuggi” di rendere quindi più efficace il sostegno della Ferrari da parte dei suoi sostenitori.

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Fiuggi (FR), Via Anticolana s.n.c. cap. 03014, presso il Golf Club Fiuggi 1928.

Essa potrà istituire sedi, filiali e delegazioni, anche all'estero.

Art. 3 - FINALITÀ

L'”Associazione Culturale Challenge” non persegue fini di lucro, è una libera associazione, apartitica, apolitica, autonoma e aperta a tutti senza discriminazione di sesso, stato, religione, e razza.

Nella sua attività si ispira ai principi fondati sul valore del rispetto, dell'amicizia, della fratellanza della lealtà e della solidarietà e si propone i seguenti scopi:

- a) - propagandare e diffondere la passione per l'automobilismo sportivo e turistico promuovendo ogni forma di attività atta allo scopo.
- b) - incentivare, promuovere e coordinare le iniziative culturali, sociali e sportive dei soci, favorendo la collaborazione e lo scopo di relazioni tra i medesimi.

- c) - ideare, organizzare e/o partecipare ad eventi, manifestazioni sportive ecc. di spettacolo e culturali; anche in collaborazione con altre organizzazioni
- d) - effettuare studi specifici sul tema associativo nonché promuovere nell'interesse degli associati incontri, convegni e seminari a carattere tecnico, scientifico, giuridico, associativo, fiscale, tributario e quanto altro attinente alle finalità dell'Associazione;
- e) - favorire la conoscenza dei costumi, delle culture e delle tradizioni dei popoli con organizzazioni e promozioni al pubblico di manifestazioni, spettacoli, congressi ed eventi di qualsiasi genere e tipo con la possibilità di accrediti e riconoscimenti ufficiali delle istituzioni pubbliche;
- f) - concorrere a bandi pubblici per i finanziamenti e le agevolazioni dei progetti, delle iniziative e delle attività corrispondenti alle proprie finalità associative;
- g) - garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano nello stesso ambito e non, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale;
- h) - effettuare l'acquisto e la rivendita agli associati, a terzi ed al pubblico di servizi e prodotti che abbiano attinenza con le proprie attività;
- i) - valorizzare e promuovere gli enti e le persone operanti nel settore del volontariato e della solidarietà.

Art. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 – SOCI e TESSERATI

I soci dell "Associazione Culturale Challenge" si distinguono in:

- a) soci fondatori b) soci ordinari c) soci onorari d) soci sostenitori

Riguardo al tesseramento occorre distinguere tre categorie:

- a) Member: persona fisica di età pari o superiore ad anni 14 (quattordici).
- b) Family: persona/e fisica/e che familiare/i del Tesserato Ordinario entro il primo grado di parentela, facenti parte del nucleo familiare, di età superiore ad anni 13 (tredici).
- c) Junior: persona fisica di età inferiore ad anni 14 (quattordici), facente parte del nucleo familiare di un Tesserato Ordinario Member, in mancanza di un Tesserato Ordinario Member non è prevista la possibilità di tesseramento Junior.

Le quote di iscrizione per ciascuna categoria di tesseramento vengono stabilite dal Consiglio Direttivo, all'inizio di ogni anno solare.

L'adesione all' Associazione Culturale Challenge è a tempo indeterminato, salvo le ipotesi di

esclusione o recesso espressamente indicate dal presente Statuto; non possono essere previsti associati o partecipanti temporanei per la partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione e sottoscritto lo Statuto. La qualità di Socio Fondatore è a vita.

Art. 7 - SOCI ORDINARI

Possono essere Soci Ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche private e pubbliche, le istituzioni private e pubbliche, che si riconoscono nelle finalità associative dell'Associazione Culturale Challenge. Tutti i Soci ordinari devono versare la quota associativa annuale prevista. La quota d'iscrizione è deliberata ogni anno dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I Soci Ordinari possono essere contemporaneamente soci di altre associazioni professionali e culturali aventi anche scopi parzialmente analoghi.

Art. 8 - SOCI SOSTENITORI

Possono essere ammessi, nella qualifica di Soci Sostenitori quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati, gli istituti, le società, le associazioni tecniche e scientifiche, le amministrazioni, gli istituti e tutte le istituzioni che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 3, abbiano giovato alla Associazione Culturale Challenge corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o come osservatori alle riunioni delle Commissioni di lavoro e alle Assemblee sociali.

Art. 9 - SOCI ONORARI

Sono Soci Onorari le persone che si siano distinte in Italia e all'estero, per particolari meriti professionali, istituzionali, accademici, scientifici e/o che abbiano recato con il proprio operato un notevole e significativo contributo allo sviluppo degli studi, della ricerca e delle applicazioni nei settori collegati ai temi dell' Associazione Culturale Challenge . I Soci Onorari hanno pari diritti e doveri dei Soci Ordinari, ma sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Art. 10 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione di un nuovo socio é deliberata dal Consiglio Direttivo dell' Associazione Culturale Challenge a seguito di richiesta scritta contenente una dichiarazione di accettazione dello Statuto. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo che a tale riguardo, delibera, con giudizio insindacabile, a maggioranza dei propri componenti L'ammissione ha corso e validità soltanto dopo l'approvazione e il versamento della quota sociale. La quota ovvero il contributo associativo non può essere trasferita per nessun motivo e non è

rivalutabile.

Art. 11 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

dimissioni, esclusione, morosità, decesso e indegnità;

ripetute violazioni, dirette o indirette, delle norme fondamentali dello Statuto e in particolare di quelle concernenti lo scopo dell'Associazione e/o per comportamenti gravemente contrari alle direttive e ai programmi dell'Associazione;

condanne con sentenza definitiva, per reati dolosi contro la persona, il patrimonio o la Pubblica Amministrazione;

danneggiamenti morali e materiali all'Associazione.

La perdita a qualsiasi titolo della qualità di socio non comporta la restituzione dei contributi versati. Le dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo avranno effetto dal 1 gennaio successivo e dovranno pervenire entro il 30 novembre dell'anno precedente. L'esclusione per morosità è disposta dal Consiglio Direttivo quando, previa diffida, il socio si sia reso inadempiente al versamento della quota associativa per un anno.

Art. 12 - PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

L'Associazione Culturale Challenge trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) da quote associative versate annualmente dagli associati; persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione ai sensi dell'articolo 3 di questo Statuto;
- d) da altre forme, secondo i criteri eventualmente fissati nel "Regolamento ufficiale di esercizio per i Scuderia Ferrari Club emanato dalla casa madre;
- e) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- f) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- g) dagli interessi del fondo patrimoniale;

Il patrimonio sociale è indivisibile, in caso di perdita della qualità di socio, per qualunque motivo

avvenga, né il socio né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione i versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

L'Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione, ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto degli stessi, nonché di fondi e riserve di capitali durante la vita dell'Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 13 - ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;

Art. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci; tuttavia hanno diritto al voto solo i soci fondatori, ordinari e onorari in regola con il versamento della quota e comunque maggiorenni al momento della votazione .

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di cinque deleghe.

Anche il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo possono detenere deleghe, ma in numero illimitato. L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Le deleghe devono essere consegnate a mano, qualora non fosse possibile, spedite a mezzo posta ordinaria, sono da ritenersi comunque valide le deleghe inviate attraverso fax o posta elettronica, tutte dovranno contenere il nominativo del delegante e del delegato, il numero di tessera di iscrizione e la data ed il tipo di assemblea per la quale si conferisce il mandato ad essere rappresentati, la firma del delegante. Nel caso di invio mediante posta elettronica il documento rappresentante la delega, dovrà essere opportunamente scannerizzato ed inviato in allegato, per renderne evidente ed efficace la sottoscrizione.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

- c) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alle competenze dell'Assemblea dallo Statuto, dalla legge, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) l'elezione del Presidente, Consiglio Direttivo e di tre Revisori dei Conti i quali nomineranno al proprio interno un loro Presidente.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, da chi ne fa le veci, mediante comunicazione a mezzo Internet e/o a mezzo Stampa, o su invito, a mezzo lettera ordinaria o posta elettronica, almeno 15 giorni prima rispetto alla data fissata. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora, l'ordine del giorno delle deliberazioni sia della prima che della eventuale seconda convocazione. L'Assemblea ordinaria può essere convocata anche al di fuori della sede sociale. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di Aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto dell'Associazione ;
 - b) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori;
- L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, da chi ne fa le veci, con la stessa procedura prevista per l'assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

Art. 15 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia l'oggetto da trattare:

in prima convocazione quando è presente, in persona o per delega, almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto;

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria è necessaria sia in prima convocazione che in seconda convocazione la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando è presente almeno la maggioranza dei soci, in persona o per delega, aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sono prese a maggioranza assoluta del numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto a voto.

Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato dal Presidente e da un numero variabile di soci da un minimo di due ad un massimo di sei membri. Solo il primo

Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto dai Soci fondatori.

I membri del Consiglio Direttivo debbono essere scelti fra i soci. Se non nominati dall'Assemblea, nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo, nomina nel suo interno uno o più Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere.

Il Segretario del Consiglio Direttivo coordina l'attività dell'associazione e sovrintende alla sua esecuzione, cura la tenuta dei libri sociali, verbalizza le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti, cura la tenuta dei libri contabili, predispone la bozza di Bilancio da sottoporre all'Assemblea.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo, possono delegare alcune delle loro attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato. Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e gli altri membri del Consiglio Direttivo denominati "Consiglieri", durano in carica per tre anni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, ma non la maggioranza del Consiglio, quelli in carica provvedono, alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea, nella quale si procederà all'elezione dei consiglieri mancanti.

Qualora dovessero mancare la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo decade, in tal caso il Presidente o chi ne fa le veci, dovrà convocare entro il termine di 90 giorni un'assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri. Esso è convocato dal Presidente, con invito trasmesso cinque giorni prima della riunione a tutti i componenti del Consiglio. in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di due giorni lavorativi e con le formalità più opportune con avviso da inviare a mezzo lettera postale o fax o mail o per le vie brevi ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da chi ne fa le veci. Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto apposito libro sottoscritto da Presidente e dal Segretario. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Tutte le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale la decisione del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo, che senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive decadono automaticamente dalla carica.

E' compito del Consiglio Direttivo:

- a) promuovere e coordinare le attività dell'Associazione in armonia con le opinioni espresse dall'Assemblea dei soci;
- b) prendere le iniziative che di volta in volta appariranno più opportune; determinare le forme, i modi ed i tempi per attuare le attività dell'Associazione; assumere le deliberazioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e dei programmi che si propone l'Associazione;

- c) reperire fondi per il raggiungimento degli scopi associativi;
- d) deliberare sull'ammissione dei soci;
- d) approntare i bilanci di previsione ed i consuntivi annuali da sottoporre all'Assemblea,
- f) deliberare ogni anno l'ammontare delle quote associative secondo le modalità previste nell'Art.5;
- g) affidare ai soci mansioni, definendone i compiti ed eventuali retribuzioni;
- h) istituire commissioni di lavoro permanenti o a termine;
- i) convocare l'Assemblea;
- j) attenersi al Regolamento per i Scuderia Ferrari Club emanato dalla casa Madre;
- k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario del Consiglio Direttivo.

Art. 17- PRESIDENZA

La Presidenza dell'Associazione è composta dal Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

Il Presidente ha la firma sociale, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e vigila sulla corretta osservanza dello Statuto.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri dello stesso, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

La Presidenza sovrintende a tutta l'attività dell'associazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, intrattiene rapporti con l'esterno e con i soci, relaziona con le autorità pubbliche.

Art. 18- COMITATI DI LAVORO

Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, può costituire Comitati di lavoro composto da studiosi, ricercatori, esperti e operatori interessati a temi, progetti, manifestazioni e attività specifiche che l'Associazione intende realizzare in conformità alle sue finalità. Il Comitato è presieduto da un esperto nominato dal Consiglio Direttivo di chiara fama o che abbia competenze specifiche in materia o docente di materie specifiche in Università italiane.

Art. 19- ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20- LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

1. il libro dei soci;
2. il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori;
5. il libro Cassa;
6. il libro degli inventari.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale sarà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

Art. 21- SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, è fatto obbligo per l'Associazione di devolvere tutto il patrimonio esistente, ad altra Associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità o di volontariato sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (ONLUS). Il Consiglio direttivo provvederà a fissare le norme per la devoluzione o ripartizione dello stesso nel rispetto di tale vincolo. E' fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.

Art. 22- REGOLAMENTO

Il funzionamento, l'organizzazione e le varie attività promosse dall'Associazione, dovranno ottemperare a quanto previsto dal "Regolamento di esercizio Scuderia Ferrari Club.

Art. 26- RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

